

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE.

La ricorrente deduce inoltre una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a enunciare supposizioni e deduzioni globali, senza tuttavia esporre i motivi per i quali le condizioni del prestito non sarebbero comuni sul mercato e le ragioni per le quali si discosta improvvisamente dalla precedente prassi decisionale.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme.

È stata altresì dedotta una violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme, in quanto la Commissione, prima di emanare la decisione impugnata, non avrebbe discusso con il governo federale la modifica della sua opinione.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379, pag. 5)

Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Aldi/UAMI — Dialcos (dialdi)

(Causa T-505/11)

(2011/C 355/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dialcos SpA (Due Carrare, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 luglio 2011, procedimento R 1097/2010-2;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Dialcos SpA.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «dialdi», per prodotti delle classi 29 e 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «ALDI» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe un rischio di confusione.

Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — i-content/UAMI — Decathlon (BETWIN)

(Causa T-514/11)

(2011/C 355/39)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Decathlon SA (Villeneuve d'Ascq, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2011, procedimento R 1816/2010-1, e respingere l'opposizione n. B 001494205;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BETWIN», per prodotti, fra le altre, delle classi 25, 26 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 7281652

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 6780951 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, delle classi 25 e 28; registrazione francese n. 23191414 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, della classe 25; registrazione francese n. 99822017 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, della classe 28

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che i marchi contrapposti sono simili e confondibili.

Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — Delphi Technologies/UAMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

(Causa T-515/11)

(2011/C 355/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delphi Technologies, Inc. (Wilmington, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: C. Albrecht e J. Heumann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 giugno 2011, caso R 1967/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INNOVATION FOR THE REAL WORLD» per prodotti rientranti nelle classi 7, 9, 10 e 12 — domanda di marchio comunitario n. 7072705

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso i) non ha correttamente inteso l'onere della prova di cui all'art. 7, n. 1, lett. b); ii) ha errato nell'applicare la giurisprudenza pertinente della Corte nella valutazione del carattere distintivo degli slogan e dei possibili significati del marchio richiesto; iii) ha trascurato l'uso significativo del marchio e la sua notorietà, di rilievo ai fini della percezione dello slogan da parte dei consumatori di riferimento. Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 e dei principi generali di cui ai procedimenti amministrativi in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che slogan identici e simili contenenti il termine «INNOVATION» erano già stati registrati nell'Unione europea in particolare dall'UAMI.

Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — United States Polo Association/UAMI — Polo/Lauren (Emblema raffigurante due giocatori di polo)

(Causa T-517/11)

(2011/C 355/41)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (Kentucky, USA) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Polo/Lauren Company, LP (New York, USA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2011 nel procedimento R 1107/2010-2;
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le proprie spese, qualora intervenga nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: domanda di registrazione di marchio comunitario per il marchio figurativo rappresentato da un emblema raffigurante due giocatori di polo, per beni della classe 3 — Registrazione di marchio comunitario n. 5997473.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo registrato francese n. 1441630, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35; marchio figurativo registrato spagnolo, n. 878316, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio figurativo registrato nel Regno Unito n. 2172123, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio figurativo registrato tedesco n. 1070650, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio tridimensionale comunitario registrato n. 4236527, rappresentato da una bottiglia con la raffigurazione di un giocatore di polo, per beni della classe 3.